

## 2021: TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA BENI

### 1. DEFINIZIONI

1.1 Nelle presenti condizioni generali di contratto, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato, restando inteso che i termini definiti al plurale si intenderanno definiti anche al singolare e viceversa:

Clausole Particolari	indica il documento, se presente, che prevede clausole in deroga a quanto disciplinato nei TCG;
Compratore	indica il soggetto che acquista il Prodotto;
Contratto	indica il contratto di vendita del Prodotto composto da (i) Descrizione Tecnica, (ii) Offerta Economica, (iii) Clausole Particolari e (iv) TCG;
Descrizione Tecnica	indica il documento, se presente, che descrive le caratteristiche e specifiche tecniche del Prodotto;
Diritti di Proprietà Intellettuale	indica i brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, i diritti d'autore, i marchi commerciali o di servizio, i diritti sulla topografia dei prodotti semiconduttori, i diritti sulle banche dati, i diritti contenuti in informazioni riservate, tra cui il know-how e i segreti commerciali e industriali, i diritti morali o altri diritti simili in qualunque paese e, che siano o meno registrati, le eventuali domande di registrazione di uno dei precedenti diritti e tutti i diritti relativi alla presentazione delle domande di registrazione per uno dei precedenti diritti che siano di proprietà di, concessi in licenza a o comunque legittimamente usati dal, Venditore;
Forza Maggiore	indica ogni evento che (i) ostacola, ritarda o impedisce a una Parte di eseguire uno dei suoi obblighi, (ii) è al di là di ogni ragionevole controllo di questa Parte, (iii) è imprevedibile, (iv) si verifica senza colpa o negligenza della Parte affetta e, (v) pur utilizzando una ragionevole diligenza, la Parte affetta non può impedire;
Giorno Lavorativo	indica un giorno qualsiasi diverso dal Sabato, dalla Domenica o da un giorno festivo in Italia;
Offerta Economica	indica il documento, se presente, che esprime il prezzo di vendita del Prodotto e/o le modalità di pagamento;
Parte	indica il Venditore o il Compratore, a seconda del contesto;
Parti	indica il Venditore e il Compratore congiuntamente;
Prezzo	indica il corrispettivo per la vendita del Prodotto indicato nell'Offerta Economica o in altro documento contrattuale;
Prodotto	indica il bene o il servizio oggetto di vendita descritto nella Descrizione Tecnica o nell'Offerta Economica;

TCG indica le presenti condizioni generali di contratto;  
Venditore indica Ametek S.r.l., con sede legale in Milano, Via della Moscova n. 3, PEC 00734950147ri@legalmail.it, P.IVA n. 00734950157.

## **2. EFFICACIA DEI TCG**

2.1 I TCG si applicano a tutte le vendite di beni effettuate dal Venditore, sono vincolanti per le Parti e si sostituiscono e subentrano a eventuali altre clausole generali o altri formulari del Compratore. Nel caso in cui i TCG siano in contrasto con altre pattuizioni del Contratto, tali pattuizioni prevarranno sui TCG.

## **3. OGGETTO E CONSEGNA**

3.1 Con la sottoscrizione dei TCG, il Venditore vende al Compratore, che compra, il Prodotto dietro versamento del Prezzo alle pattuizioni di cui al Contratto.

3.2 Qualora il Compratore non accetti la consegna del Prodotto o il Venditore non sia in grado di effettuare la consegna del Prodotto per carenza di istruzioni o documenti da parte del Compratore, allora (i) i rischi sul Prodotto sono in capo al Compratore, (ii) il Prodotto si considererà come se fosse stato consegnato, (iii) il Venditore può immagazzinare il Prodotto a spese del Compratore.

3.3 Il Compratore si impegna a gestire il prodotto in piena conformità a leggi e regolamenti speciali di USA e UE inerenti l'esportazione e la ri-esportazione dei beni, incluso il Export Administration Act e relativi regolamenti o le applicabili normative USA e UE in materia di antiboicottaggio.

## **4. PREZZO E INTERESSI**

4.1 Il Compratore si impegna a versare al Venditore il Prezzo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 615243494974 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. IBAN IT21V0306933321615243494974 intestato ad Ametek S.r.l. alla sottoscrizione del Contratto, se non specificato diversamente.

4.2 In caso di ritardo nel pagamento del Prezzo da parte del Compratore, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002.

4.3 I prezzi sono soggetti a modifica senza alcun preavviso qualora vi siano (i) cambiamenti nel costo, anche di natura fiscale, delle materie prime, materiali, lavoro, spedizioni, tariffe doganali, tributi o accise, (ii) eventi di Forza Maggiore, (iii) ritardi causati dal Compratore o inadempimenti del Compratore, (iv) costi aggiuntivi derivanti da interventi governativi o di autorità pubbliche.

## **5. RISERVA DI PROPRIETÀ E PASSAGGIO DEI RISCHI – TUTELA DEL VENDITORE**

5.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1523 c.c., (i) la vendita del Prodotto si intende effettuata con riserva di proprietà del Prodotto in capo al Venditore fino all'integrale pagamento del Prezzo e (ii) i rischi sul Prodotto e la responsabilità per perimento, danno o altre perdite del Prodotto sono in capo al Compratore dal momento della consegna del Prodotto.

5.2 Il Compratore, fino al passaggio di proprietà del Prodotto, non potrà alienare o comunque disporre del Prodotto senza il consenso del Venditore. Il Compratore si impegna a mantenere il Prodotto in perfetto stato e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Prodotto sarà a carico del Compratore.

5.3 Il Venditore potrà, in qualsiasi momento e a proprie spese, ispezionare il Prodotto per verificarne lo stato. Le ispezioni non potranno ledere il diritto del Compratore al normale uso del Prodotto.

5.4 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Compratore, il Venditore potrà trattenere, a titolo di indennità, le rate di pagamento già percepite, fatto salvo il maggior danno.

5.5 Qualora il Compratore non effettui il pagamento del Prezzo ai sensi di quanto previsto nel Contratto, il Venditore potrà, a propria insindacabile discrezione, ricorrere a ogni rimedio disponibile, incluse azioni giudiziali di recupero del credito, disattivazione dei programmi informatici installati nel Prodotto, ri-ottenimento del possesso del Prodotto, sospensione delle spedizioni inerenti ulteriori ordini di acquisto e ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge.

## **6. GARANZIA PER VIZI**

6.1 Le Parti espressamente convengono che la garanzia del Venditore per vizi del Prodotto ha la durata di 12 mesi a partire dalla consegna del Prodotto.

6.2 Il Compratore dovrà denunciare al Venditore i vizi del Prodotto entro 8 giorni di calendario dalla scoperta a pena di decadenza.

6.3 Resta inteso tra le Parti che la garanzia disciplinata nella presente Clausola non copre i difetti o i danni causati da (i) uso negligente del Prodotto, (ii) mancata manutenzione del Prodotto come da manuale di istruzioni, (iii) riparazioni, sostituzioni di singoli componenti o manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal Venditore, (iii) uso o manutenzione del Prodotto non conforme a quanto indicato nel manuale di istruzioni, (iv) uso di ricambi o materiali di consumo non forniti dal Venditore che causano malfunzionamenti o difetti del Prodotto.

6.4 Il Compratore espressamente riconosce che il manuale di istruzioni del Prodotto potrebbe essere redatto in lingua inglese e dichiara espressamente di essere in grado di comprendere tale lingua.

## **7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

7.1 Il Compratore riconosce espressamente che il Venditore non sarà in alcun caso responsabile per danni, risarcimento o indennità nei seguenti casi: (i) violazione da parte del Compratore delle norme antinfortunistiche nell'area ove opera il Prodotto, (ii) guasti causati al Prodotto per incuria, colpa o dolo da parte del Compratore o a seguito di intervento di terzi non autorizzati dal Venditore o dal produttore del Prodotto e (iii) perdite di produzione o profitti e/o costi a seguito di malfunzionamento del Prodotto.

7.2 Il Compratore riconosce espressamente che la responsabilità massima del Venditore nei confronti del Compratore per qualsivoglia tipo di inadempimento, danno, rimborso o indennizzo è pari al Prezzo.

## **8. CLAUSOLA "SOLVE ET REPETE"**

8.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 c.c., il Compratore non potrà (i) opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del Prezzo e (ii) proporre azioni prima del corretto e integrale pagamento del Prezzo.

## **9. CESSIONE DEL CONTRATTO**

9.1 Il Compratore non potrà trasferire o cedere, in tutto o in parte, nessuno dei diritti e/o obblighi previsti nel Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore. Il Compratore presta sin da ora il proprio consenso affinché il Venditore ceda a terzi, in tutto o in parte, il Contratto o i diritti e/o gli obblighi previsti nel Contratto.

## **10. RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

10.1 Il Venditore ha il diritto di recedere ad nutum dal Contratto inviando al Compratore una comunicazione scritta. In tal caso, il Venditore restituirà al Compratore eventuali pagamenti già effettuati.

10.2 Il Venditore potrà risolvere immediatamente il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora il Compratore risulti inadempiente all'obbligazione di pagamento del Prezzo o anche di una sola rata di Prezzo.

## **11. SPESE E COSTI**

11.1 Ogni spesa e costo comunque riferibili all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto sono a carico del Compratore. A titolo meramente esemplificativo, sono esclusi dal Prezzo e sono a carico del Compratore spese inerenti accessori, ricambi, scorte di macchinari, predisposizione dell'ambiente circostante il Prodotto, IVA come da regolare fattura, imposta/e sostitutiva/e, costi di spedizione (incluse le tariffe doganali di esportazione e importazione), qualsivoglia imposta, tributo o costo aggiuntivo derivante da interventi governativi o di autorità pubbliche.

## **12. FORZA MAGGIORE**

12.1 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore, la Parte cui è impedita l'esecuzione dei propri obblighi dovrà comunicarlo all'altra Parte entro 5 Giorni Lavorativi fornendo tutti i particolari rilevanti e dovrà fare tutto il possibile per porre immediatamente rimedio alla situazione.

12.2 Nessuna Parte sarà responsabile di un eventuale inadempimento delle obbligazioni previste a proprio carico dal Contratto nella misura in cui l'adempimento sia stato ostacolato o ritardato o impedito da un evento di Forza Maggiore comunicato in conformità alla presente Clausola e il tempo di esecuzione dell'obbligazione/delle obbligazioni impedita/e sarà posticipato di conseguenza.

## **13. DISPOSIZIONI FINALI**

13.1 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese e gli accordi intercorsi tra le Parti in relazione al suo oggetto e costituisce l'unica fonte di diritti e doveri tra le stesse, superando e annullando ogni eventuale precedente accordo verbale, scritto e/o concluso attraverso fatti concludenti.

13.2 Ciascuna delle Parti dichiara di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione pre-contrattuale al momento di concordare la sottoscrizione del Contratto.

13.3 Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto non è valida, efficace e vincolante ove non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti e in particolare dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

13.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dall'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.

## **14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

14.1 Le Parti convengono espressamente che il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana.

14.2 Le Parti convengono espressamente che ogni controversia relativa alla validità, esecuzione, efficacia o risoluzione del Contratto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana e, in particolare, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **2021: TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SERVIZI DI MANUTENZIONE**

### **1. DEFINIZIONI**

1.1 Nelle presenti condizioni generali di contratto, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato, restando inteso che i termini definiti al plurale si intenderanno definiti anche al singolare e viceversa:

Apparecchiatura indica l'apparecchiatura indicate nell'Offerta e in relazione alla saranno svolti i Servizi;

Cliente indica il soggetto che acquista i Servizi;

Contratto indica il contratto di fornitura dei Servizi composto da (i) Offerta e (ii) TCG;

Fornitore indica Ametek S.r.l., con sede legale in Milano, Via della Moscova n. 3, PEC 00734950147ri@legalmail.it, P.IVA n. 00734950157.

Forza Maggiore indica ogni evento che (i) ostacola, ritarda o impedisce a una Parte di eseguire uno dei suoi obblighi, (ii) è al di là di ogni ragionevole controllo di questa Parte, (iii) è imprevedibile, (iv) si verifica senza colpa o

negligenza della Parte affetta e, (v) pur utilizzando una ragionevole diligenza, la Parte affetta non può impedire;

Giorno Lavorativo indica un giorno qualsiasi diverso dal Sabato, dalla Domenica o da un giorno festivo in Italia;

Offerta indica il documento, se presente, che prevede informazioni e clausole in deroga o integrative rispetto a quanto disciplinato nei TCG;

Parte indica il Fornitore o il Cliente, a seconda del contesto;

Parti indica il fornitore e il Cliente congiuntamente;

Prezzo indica il corrispettivo per la fornitura dei Servizi indicato nell'Offerta o in altro documento contrattuale;

Servizi indica (i) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, (ii) assistenza tecnica, (iii) installazione di parti di ricambio e (iv) collaudo e aggiornamenti;

TCG indica le presenti condizioni generali di contratto;

## **2. EFFICACIA DEI TCG**

2.1 I TCG si applicano a tutte le forniture di Servizi effettuate dal Fornitore, sono vincolanti per le Parti e si sostituiscono e subentrano a eventuali altre clausole generali o altri formulari del Cliente.

2.2 Nel caso in cui i TCG siano in contrasto con altre pattuizioni del Contratto, tali pattuizioni prevarranno sui TCG.

## **3. OGGETTO**

3.1 Il Fornitore si impegna a eseguire i Servizi sull'Apparecchiatura secondo quanto previsto nel Contratto e dietro versamento di un corrispettivo.

3.2 Il Fornitore dichiara di eseguire i Servizi tramite tecnici specializzati, accreditati e formati per l'esecuzione dei Servizi.

3.3 Le Parti si danno reciprocamente atto di instaurare tra le stesse un rapporto tra soggetti indipendenti e che nessuna disposizione del Contratto implica che le Parti assumano, l'una nei confronti dell'altra, alcun vincolo di dipendenza, rappresentanza o agenzia, né le parti intendono costituire una società, una joint-venture, un'associazione o altra entità cooperativa tra le Parti.

## **4. ESECUZIONE DEI SERVIZI**

4.1 Entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine scritto di intervento da parte del Cliente, il Fornitore contatta il Cliente per fissare l'appuntamento per eseguire i Servizi.

4.2 In sede di esecuzione dei Servizi richiesti dal Cliente, il Fornitore redige un rapporto di intervento, sottoscritto dal tecnico del Fornitore e dal Cliente, che indica:

- (a) nome del Cliente;
- (b) luogo e data dell'intervento;
- (c) tipologia di lavori eseguiti;
- (d) orari di ingresso e di uscita;
- (e) indicazione delle parti di ricambio utilizzate;
- (f) rapporto di calibrazione/conformità;
- (g) modulo diagnosi.

4.3 Le Parti riconoscono che i Servizi possono essere resi, a seconda delle necessità concrete, presso il Cliente o presso gli uffici del Fornitore.

4.4 Il Cliente riconosce che i Servizi sono effettuati da lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 8.30 alle 17.30.

## **5. PREVENTIVI PER I SERVIZI**

5.1 Ove possibile, il Fornitore invia in anticipo al Cliente un preventivo per i Servizi, inclusi i prezzi delle eventuali parti di ricambio necessarie. Tale preventivo si considera accettato dal Cliente qualora:

- (a) il Cliente non invii un diniego in forma scritta prima dell'esecuzione dei Servizi;
- (b) il Cliente sottoscrive il rapporto di intervento di cui alla Clausola 4.2.

## **6. ESCLUSIONI**

6.1 Le Parti convengono che il Contratto non include:

- (a) il costo delle parti di ricambio;
- (b) la sostituzione e il ripristino della parti di normale usura e consumo;
- (c) qualsiasi altra prestazione non descritta specificatamente nel Contratto;
- (d) i computer e le relative periferiche;
- (e) campioni di ricalibrazione.

## **7. OBBLIGHI DEL CLIENTE**

7.1 Il Cliente è tenuto a:

- (a) indicare il nome delle persone autorizzate a contattare il Fornitore per trattare qualsiasi questione inerente l'esecuzione dei Servizi e per richiedere prestazioni non comprese nelle visite programmate;
- (b) mettere a disposizione l'Apparecchiatura durante tutto il tempo necessario all'esecuzione dei Servizi;
- (c) offrire al tecnico del Fornitore le condizioni ottimali di manutenzione al fine di eseguire i Servizi con la massima disponibilità dell'Apparecchiatura e di informazioni in ordine all'operatività della stessa;
- (d) mettere a disposizione un suo rappresentante.

## **8. TRASFERIMENTO DELL'APPARECCHIATURA**

8.1 Qualora il Cliente intenda trasferire l'Apparecchiatura in altra sede, il Cliente è tenuto a informare il Fornitore con 30 giorni di preavviso. In difetto, il Contratto non avrà più efficacia con riferimento all'Apparecchiatura trasferita.

8.2 Il trasferimento dell'Apparecchiatura potrebbe comportare modifiche ai corrispettivi per i Servizi.

8.3 In ogni caso, il trasferimento dell'Apparecchiatura al di fuori dell'Italia comporta la cessazione immediata degli effetti del Contratto.

## **9. CORRISPETTIVO, COSTI E FATTURAZIONE - RIMEDI**

9.1 I corrispettivi per i Servizi sono indicati nell'Offerta o nei preventivi di intervento di cui alla Clausola 5.

9.2 Il Cliente riconosce che il Fornitore emetterà fattura a seguito di ogni singolo intervento per i Servizi.

9.3 Il Cliente si impegna a pagare il prezzo per i Servizi entro 30 giorni dalla ricezione di ogni fattura a mezzo a mezzo RiBa, fornendo l'IBAN.

9.4 I corrispettivi indicati nell'Offerta sono soggetti a modifica senza alcun preavviso qualora vi siano (i) cambiamenti nel costo, anche di natura fiscale, delle materie prime, materiali, lavoro, spedizioni,

tariffe doganali, tributi o accise, (ii) eventi di Forza Maggiore, (ii) ritardi causati dal Cliente o inadempimenti del Cliente, (iii) costi aggiuntivi derivanti da interventi governativi o di autorità pubbliche.

9.5 Ogni spesa e costo comunque riferibili all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto sono a carico del Cliente. A titolo meramente esemplificativo, sono esclusi dai corrispettivi previsti nell'Offerta e sono a carico del Cliente l'IVA come da regolare fattura, imposta/e sostitutiva/e, qualsivoglia imposta, tributo o costo aggiuntivo derivante da interventi governativi o di autorità pubbliche.

9.6 Qualora il Cliente non effettui il pagamento del Prezzo ai sensi di quanto previsto nel Contratto, il Fornitore potrà, a propria insindacabile discrezione, ricorrere a ogni rimedio disponibile, incluse azioni giudiziali di recupero del credito, disattivazione dei programmi informatici forniti, ri-ottenimento del possesso dei beni forniti, sospensione delle spedizioni inerenti ulteriori ordini di acquisto e ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge.

## **10. DURATA**

10.1 Le Parti convengono che il Contratto ha durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione ed è da considerarsi nullo nel caso i Servizi non siano resi al Cliente da parte del Fornitore per qualsiasi ragione durante la validità del Contratto stesso

10.2 Il Contratto si potrà rinnovare ad ogni scadenza contrattuale per ulteriori 12 mesi con comunicazione sottoscritta dalle parti prima la scadenza contrattuale.

10.3 La cessazione degli effetti del Contratto non avrà effetti sulla validità degli ordini di intervento inviati dal Cliente prima della data di cessazione degli effetti del Contratto.

## **11. GARANZIE**

11.1 Il Cliente deve, a pena di decadenza, denunciare al Fornitore le difformità o i vizi dei Servizi entro sessanta giorni dalla scoperta.

11.2 L'azione contro il Fornitore si prescrive in due anni dal giorno dell'esecuzione dei Servizi.

11.3 La garanzia non è dovuta se il Cliente ha accettato i Servizi e le difformità o i vizi erano conosciuti o erano riconoscibili dal Cliente, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dal Fornitore.

## **12. SUBAPPALTO**

12.1 Il Cliente riconosce sin da ora, dando al Fornitore apposita autorizzazione, che il Fornitore ha il diritto di affidare l'esecuzione dei Servizi a subappaltatori.

12.2 Il Fornitore sarà responsabile per i Servizi resi dal subappaltatore.

## **13. CESSIONE DEL CONTRATTO**

13.1 il Cliente presta sin da ora il proprio consenso affinché il Fornitore ceda, in tutto o in parte, il Contratto, i diritti o gli obblighi previsti nel Contratto a terzi.

13.2 A tal fine, il Cliente, non appena richiesto dal Fornitore, dovrà tempestivamente porre in essere tutti quegli adempimenti che dovessero essere necessari al fine della cessione del Contratto.

## **14. FORZA MAGGIORE**

14.1 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore, la Parte cui è impedita l'esecuzione dei propri obblighi dovrà comunicarlo all'altra Parte entro 5 Giorni Lavorativi fornendo tutti i particolari rilevanti e dovrà fare tutto il possibile per porre immediatamente rimedio alla situazione.

14.2 Nessuna Parte sarà responsabile di un eventuale inadempimento delle obbligazioni previste a proprio carico dal Contratto nella misura in cui l'adempimento sia stato ostacolato o ritardato o impedito da un evento di Forza Maggiore comunicato in conformità alla presente Clausola e il tempo di esecuzione dell'obbligazione/delle obbligazioni impedita/e sarà posticipato di conseguenza.



14.3 Se l'esecuzione del Contratto è sostanzialmente ostacolata, impedita o ritardata per un periodo continuato superiore a 20 Giorni Lavorativi a causa di uno o più eventi di Forza Maggiore, durante il periodo di vigenza del Contratto, le Parti cercheranno di elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

## **15. DISPOSIZIONI FINALI**

15.1 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese e gli accordi intercorsi tra le Parti in relazione al suo oggetto e costituisce l'unica fonte di diritti e doveri tra le stesse, superando ed annullando ogni eventuale precedente accordo verbale, scritto e/o concluso attraverso fatti concludenti.

15.2 Ciascuna delle Parti dichiara di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione pre-contrattuale al momento di concordare la sottoscrizione del Contratto.

15.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dall'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.

15.4 Le eventuali invalidità o inefficacia di una o più previsioni del Contratto non pregiudicheranno la validità e l'efficacia delle altre previsioni. È comunque convenuto che in detta ipotesi le Parti si impegnino a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale previsione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti.

15.5 I diritti e i rimedi qui inclusi non hanno carattere esclusivo, ma si aggiungono agli altri diritti e rimedi disponibili secondo la legge applicabile.

15.6 Le rubriche delle singole clausole sono state poste al solo scopo di agevolare la lettura del Contratto e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

15.7 Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto non sarà valida, efficace e vincolante, ove non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti e in particolare dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata. In particolare, nessuna delle Parti potrà invocare alcun accordo verbale quale modifica del Contratto.

## **16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

16.1 Il Contratto è regolato e sottoposto alla legge italiana.

16.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto è soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.